



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XIII LEGISLATURA

ANNO 2006

---

## **DISEGNO DI LEGGE 25 maggio 2006, n. 167**

**Riforma delle politiche sociali nella provincia autonoma di Trento**

D'iniziativa dei consiglieri **Walter Viola, Mario Malossini, Mauro Delladio, Flavio Mosconi e Nerio Giovanazzi** (Forza Italia)

Presentato il **25 maggio 2006**

Assegnato alla **Quarta Commissione** permanente

# DISEGNO DI LEGGE 25 maggio 2006, n. 167

## Riforma delle politiche sociali nella provincia autonoma di Trento

### INDICE

#### Capo I - *Disposizioni generali*

Art. 1 - *Oggetto*

Art. 2 - *Principi*

#### Capo II - *Soggetti del sistema delle politiche sociali*

Art. 3 - *Beneficiari*

Art. 4 - *Tavoli territoriali*

Art. 5 - *Piani territoriali*

Art. 6 - *Comitato di codecisione*

Art. 7 - *Compiti del comitato di codecisione in materia di programmazione*

Art. 8 - *Funzionamento del comitato di decisione*

#### Capo III - *Programmazione*

Art. 9 - *Funzioni della Provincia*

Art. 10 - *Piano provinciale per le politiche sociali*

Art. 11 - *Modalità attuative del piano provinciale per le politiche sociali*

Art. 12 - *Attività di coordinamento e assistenza tecnica*

Art. 13 - *Efficienza dei servizi e coordinamento dei soggetti*

#### Capo IV - *Servizi*

Art. 14 - *Erogazione dei servizi*

Art. 15 - *Buono di servizio*

Art. 16 - *Soggetti accreditati*

Art. 17 - *Modalità di scelta del contraente*

#### Capo V - *Valutazione*

Art. 18 - *Obiettivi della valutazione*

Art. 19 - *Il nucleo di valutazione*

Art. 20 - *Compiti del nucleo di valutazione*

Art. 21 - *Linee guida metodologiche della valutazione*

Art. 22 - *Parametri della valutazione*

Art. 23 - *Soggetti e strumenti di valutazione*

Art. 24 - *Diffusione dei risultati*

#### Capo VI - *Disposizioni finali*

Art. 25 - *Regolamento d'esecuzione*

Art. 26 - *Abrogazioni*

Art. 27 - *Disposizioni finanziarie*

#### Capo I

#### *Disposizioni generali*

#### Art. 1

#### *Oggetto*

1. Questa legge disciplina l'esercizio delle politiche socio-assistenziali della Provincia autonoma di Trento e l'erogazione dei relativi servizi.

2. La Provincia assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali; promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

3. La Provincia, in osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, nonché della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità. Ai fini degli interventi previsti da questa legge il concepito è considerato componente della famiglia.

## Art. 2 *Principi*

1. Questa legge è improntata ai seguenti principi, che ne conformano l'applicazione e l'interpretazione:

- a) primato e promozione della persona, della quale è necessario riconoscere le potenzialità per valorizzarne le risorse;
- b) riconoscimento del ruolo della famiglia, ai sensi degli articoli 29 e 30 della Costituzione, come risorsa sociale e assistenziale, quale pilastro dell'assetto del sistema economico del nostro territorio, verso cui vanno orientati gli interventi della Provincia, premiando modalità di vita solidale, cooperativa, di reciproco sostegno e responsabilizzazione;
- c) sussidiarietà, attuata innanzitutto attraverso l'iniziativa dell'individuo e delle aggregazioni via via più grandi a cui egli partecipa, al fine di favorire una cultura di responsabilità e di partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema dei servizi; tale principio si struttura coinvolgendo i seguenti soggetti, in ordine di priorità:
  - 1) la famiglia;
  - 2) gli operatori del terzo settore, le associazioni di volontariato e ogni altro soggetto che persegua gli obiettivi di questa legge;
  - 3) le comunità di valle;
  - 4) la Provincia e le sue strutture;
- d) pluralismo, in virtù del quale alle formazioni sociali e alle comunità intermedie vanno riconosciute tutte le prerogative e i diritti dell'individuo che l'ordinamento giuridico garantisce, tutela e promuove;
- e) valorizzazione del ruolo dei soggetti del terzo settore, attraverso lo sviluppo di meccanismi di coordinamento che permettano uno scambio permanente di informazioni e conoscenze tra la pubblica amministrazione e il terzo settore;
- f) partecipazione sociale, esercitata attraverso un ruolo attivo all'interno della società civile, per garantire ai diversi soggetti l'opportunità di scegliere i modi e le forme per dare il proprio contributo alla soluzione dei problemi, il tutto attraverso un metodo di programmazione partecipata delle politiche sociali che consenta e garantisca una reale trasparenza del processo di consultazione.
- g) ridefinizione del ruolo della pubblica amministrazione, che esercita la funzione di programmazione, controllo, garanzia e coordinamento, anche attraverso la produzione diretta di servizi in via sussidiaria rispetto agli altri attori del sistema socio-assistenziale.
- h) efficacia ed efficienza;

- i) valutazione dell'impatto degli interventi posti in essere dagli attori del sistema socio-assistenziale.

## Capo II *Soggetti del sistema delle politiche sociali*

### Art. 3 *Beneficiari*

1. Hanno titolo a beneficiare delle prestazioni e degli interventi e servizi socio-assistenziali previsti da questa legge i seguenti soggetti:

- a) i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione europea residenti nei comuni della provincia di Trento e i loro familiari;
- b) i cittadini extracomunitari e gli apolidi residenti nei comuni della provincia di Trento o regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale;
- c) chiunque si trovi occasionalmente sul territorio della provincia di Trento, purché sia in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarlo ai corrispondenti servizi dell'ente locale o dello Stato dove risiede.

2. I soggetti che versano in uno stato anche temporaneo di bisogno, definito e accertato in base al comma 3, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni previsti da questa legge.

3. Lo stato di bisogno è determinato da almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo familiare, se non ci sono altre persone tenute a provvedere all'integrazione del reddito o che di fatto vi provvedono;
- b) incapacità totale o parziale, anche temporanea, di un soggetto, per inabilità di ordine fisico o psichico, anche di carattere affettivo-educativo, per effetto delle quali egli non è in grado di provvedere ai propri bisogni, sempre che il suo nucleo familiare non possa assicurargli un'adeguata assistenza;
- c) anche al di fuori delle circostanze previste dalle lettere a) e b), presenza di circostanze soggettive od oggettive a causa delle quali persone singole o nuclei familiari si trovano, o rischiano di trovarsi, in situazioni di particolare bisogno o disagio, o sono esposti al rischio di emarginazione o esclusione sociale, perché non sono in grado d'integrarsi in modo positivo sotto il profilo psicologico, sociale, culturale, relazionale ed economico nel contesto in cui vivono e nel mercato del lavoro;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

4. La comunità di valle accerta lo stato di bisogno in base ai parametri e attraverso le procedure stabilite nel regolamento di esecuzione.

5. Ai soggetti che beneficiano dei servizi socio-assistenziali può essere richiesto di concorrere al costo delle prestazioni in relazione alla propria situazione economico-patrimoniale, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione.

### Art. 4 *Tavoli territoriali*

1. Nell'ambito di ogni comunità di valle sono istituiti i tavoli territoriali.
2. I tavoli sono composti da:
  - a) l'assessore alle politiche sociali della comunità di valle;

- b) due rappresentanti designati dal consiglio comunale per ogni comune con popolazione maggiore di 5.000 abitanti;
- c) un rappresentante designato dal consiglio comunale per ogni comune con popolazione tra 2001 e 5.000 abitanti;
- d) un rappresentante ogni 5.000 abitanti, designato dal consiglio comunale, per i comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti, garantendo un minimo di quattro membri in rappresentanza di detti comuni;
- e) un numero di membri nominati dai rappresentanti dei soggetti operanti nel terzo settore che hanno sede nella comunità di valle pari alla metà della somma dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d);
- f) un rappresentante degli assistenti sociali della comunità di valle;
- g) un rappresentante delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) aventi sede nella comunità;
- h) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

3. Limitatamente alla comunità di valle nella quale ricade la città di Trento, il regolamento di esecuzione stabilisce una più ampia composizione per il tavolo territoriale, fermi restando i criteri previsti dal comma 2.

4. I tavoli svolgono le seguenti funzioni:

- a) raccolgono le istanze della comunità nel settore delle politiche sociali e redigono i piani territoriali previsti dall'articolo 5, in conformità alle linee guida metodologiche dettate dal nucleo di valutazione. Le proposte sono presentate al comitato di codecisione con cadenza triennale, almeno centoventi giorni prima dell'approvazione del piano provinciale per le politiche sociali;
- b) d'intesa con le rispettive comunità di valle, stabiliscono le modalità concorsuali e contrattuali con cui le comunità assegnano la gestione dei servizi socio-assistenziali ai soggetti accreditati, come previsto dall'articolo 17.

5. I tavoli sono nominati dal presidente delle comunità di valle e restano in carica per la durata dell'assemblea della comunità. Se il consiglio comunale è rinnovato anticipatamente si sostituiscono i membri designati dal consiglio comunale.

6. I tavoli s'intendono validamente costituiti con la nomina della maggioranza dei membri previsti per ogni comunità.

7. Nella loro prima seduta ogni tavolo elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.

8. Per lo svolgimento delle proprie attività i tavoli si avvalgono delle risorse umane e strumentali della comunità di valle. Un funzionario della comunità di valle svolge le funzioni di segretario del tavolo.

9. Il segretario del tavolo:

- a) cura la stesura del piano territoriale in base alle delibere del tavolo;
- b) inoltra periodicamente il lavoro e le decisioni del tavolo al comitato di codecisione
- c) adotta gli atti necessari per la collaborazione tra il tavolo e il comitato di codecisione;

10. Per la validità delle riunioni dei tavoli è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. I tavoli deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

## Art. 5 *Piani territoriali*

1. I tavoli redigono e approvano i piani territoriali, di durata triennale. Ogni nuovo piano è approvato entro sessanta giorni dalla scadenza del piano precedente; finché non viene approvato il nuovo piano rimane in vigore quello precedente.

2. Entro sette giorni dalla delibera di approvazione del piano territoriale il tavolo, per mezzo della sua segreteria, provvede all'invio del piano stesso al comitato di codecisione.

3. I piani territoriali individuano:

- a) i bisogni riscontrati sul territorio di competenza del tavolo;
- b) l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;
- c) gli obiettivi fondamentali e le priorità d'intervento.

4. Annualmente i tavoli verificano l'efficacia dei loro piani territoriali. Dopo tale verifica il piano territoriale può essere oggetto di modifiche.

5. Il piano territoriale concorre alla formazione del piano provinciale per le politiche sociali.

## Art. 6

### *Comitato di codecisione*

1. Il comitato di codecisione è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di presidente, o un suo delegato;
- b) il dirigente del dipartimento e il dirigente del servizio provinciale competenti in materia di politiche sociali;
- c) un funzionario appartenente al dipartimento competente in materia di politiche sociali, con funzioni di segretario.
- d) un membro designato dal consiglio delle autonomie tra i propri rappresentanti;
- e) un membro designato dai presidenti dei tavoli territoriali, scelto fra gli stessi.

## Art. 7

### *Compiti del comitato di codecisione in materia di programmazione*

1. Il comitato di codecisione formula alla Giunta provinciale la proposta di programmazione delle politiche socio-assistenziali e di distribuzione delle risorse finanziarie. Per la formulazione si avvale del nucleo di valutazione previsto dall'articolo 19. Il comitato di codecisione trasmette al nucleo di valutazione i piani territoriali. Il nucleo elabora la proposta di piano provinciale.

2. Nella formulazione delle proposte alla Giunta provinciale il comitato indica la ripartizione fra le comunità di valle delle risorse finanziarie previste dalla programmazione provinciale, basandosi sui seguenti criteri:

- a) il 30 per cento delle risorse è assegnato in modo direttamente proporzionale alla popolazione residente;
- b) il 50 per cento delle risorse è assegnato in modo direttamente proporzionale al numero dei beneficiari individuati dalle singole comunità;
- c) il 5 per cento delle risorse è assegnato sulla base di progetti di realizzazione di servizi innovativi, ritenuti necessari per rispondere ai bisogni della popolazione, presentati al comitato di codecisione, che provvede alla loro valutazione e a stilare una graduatoria;
- d) il 5 per cento delle risorse è finalizzato a premiare i soggetti erogatori che hanno ottenuto una valutazione positiva sull'attività svolta nell'anno precedente, come stabilito dall'articolo 18.
- e) il 10 per cento delle risorse è finalizzato a premiare le comunità di valle che, sulla base dei risultati del nucleo di valutazione:
  - 1) nel triennio precedente hanno attuato il piano provinciale, relativamente alla macroarea di loro competenza, in modo da dare una risposta adeguata ai bisogni individuati;

2) hanno predisposto dei piani territoriali conformi alle esigenze del territorio e hanno individuato in maniera adeguata i bisogni riscontrati sul territorio.

3. La presenza di uno solo dei requisiti indicati nei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 2 comporta l'attribuzione del 5 per cento delle risorse previste dal comma 2.

4. Qualora nessuno dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 soddisfi ai requisiti ivi previsti le relative risorse sono ripartite proporzionalmente tra le lettere a), b) e c) del comma 2.

5. Per predisporre il piano provinciale il comitato di codecisione trasmette alla Giunta provinciale entro il 30 novembre di ogni triennio, secondo i criteri uniformi definiti da questa legge, la proposta di programmazione contenente:

a) l'analisi delle situazioni di bisogno, con evidenza dei principali fattori di rischio relativi al disadattamento e alla marginalità sociale;

b) la valutazione sullo stato dei servizi e degli interventi;

c) l'indicazione degli interventi socio-assistenziali da realizzare, con le relative priorità.

d) la distribuzione delle risorse finanziarie fra le comunità di valle.

6. Ai fini della predisposizione degli aggiornamenti del piano provinciale il comitato di codecisione trasmette alla Giunta provinciale le proprie proposte motivate entro il 30 settembre di ogni anno.

## Art. 8

### *Funzionamento del comitato di codecisione*

1. I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina. I componenti designati dai presidenti dei tavoli territoriali e dal Consiglio delle autonomie, alla scadenza degli stessi, rimangono in carica sino alle nomine effettuate dai nuovi organi, che devono avvenire entro il termine di trenta giorni dal loro insediamento.

2. Se una o più designazioni a componenti del comitato di codecisione non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta la Giunta provinciale provvede ugualmente alla nomina del comitato prescindendo dai componenti dei quali manca la designazione, ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

3. I membri del comitato nominati su designazione che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificazione decadono e sono sostituiti per il rimanente periodo di durata in carica del comitato.

4. Il comitato è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica.

5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

6. Il comitato delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. In relazione agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato e di eventuali gruppi di lavoro, senza diritto di voto, esperti, funzionari della Provincia e rappresentanti di soggetti pubblici o privati e delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore delle politiche sociali.

8. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale in materia.

Capo III  
*Programmazione*

Art. 9  
*Funzioni della Provincia*

1. Ai fini di questa legge la Provincia esercita funzioni di:

- a) programmazione, da realizzare sulla base delle istanze provenienti dai tavoli territoriali e dai piani territoriali;
- b) prevenzione, con riferimento all'attività d'intervento diretto e di supporto alle iniziative degli enti territoriali rivolte alla rimozione delle cause che possono determinare l'insorgere degli stati di bisogno;
- c) coordinamento con le altre politiche che concorrono al benessere della persona, con particolare riferimento alle politiche della salute, del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione e dell'educazione;
- d) accreditamento dei soggetti che aspirano a far parte del sistema integrato delle politiche provinciali nel settore socio-assistenziale;
- e) promozione, attraverso attività di stimolo e di comunicazione finalizzate a consentire l'attivazione, secondo criteri di efficacia e di efficienza, di tutti i soggetti potenzialmente in grado di operare per il conseguimento degli scopi di questa legge, in quanto titolari di una responsabilità istituzionale e sociale nei confronti del benessere e della tutela delle persone;
- f) formazione, attraverso il finanziamento di corsi in grado di garantire una preparazione adeguata del personale addetto ai servizi socio-sanitari, dei volontari e dei familiari coinvolti nell'erogazione delle prestazioni;
- g) monitoraggio e valutazione, con riferimento:
  - 1) alla determinazione dei parametri necessari per verificare la rispondenza concreta della realizzazione delle politiche socio-assistenziali agli obiettivi prefissati;
  - 2) alla verifica svolta in corso d'opera e in maniera continuativa dei relativi processi di attuazione;
  - 3) alla verifica degli effetti e dell'impatto delle azioni realizzate;
- h) controllo, per garantire l'efficienza complessiva del sistema e il rispetto degli accordi da parte dei soggetti gestori.

Art. 10  
*Piano provinciale per le politiche sociali*

1. La Giunta provinciale, tenendo conto della proposta del comitato di codecisione, approva il piano provinciale per le politiche sociali, assicurando che le sue previsioni e quelle del piano provinciale per la salute dei cittadini siano coordinate.

2. Il piano provinciale ha durata triennale, e può essere aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno. Il suo arco temporale coincide con quello dei piani territoriali. Il nuovo piano è approvato entro sessanta giorni dalla scadenza del piano precedente; finché non viene approvato il nuovo piano rimane in vigore quello precedente. Il primo piano provinciale è approvato entro il 31 dicembre dell'anno seguente l'entrata in vigore di questa legge.

3. Il piano provinciale per le politiche sociali persegue le seguenti finalità:

- a) individuare i bisogni e gli interventi di politica sociale;
- b) orientare e indirizzare gli interventi secondo una logica territoriale, in risposta ai bisogni presenti nelle singole comunità di valle;
- c) garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni, da erogare secondo modalità



omogenee su tutto il territorio provinciale;

d) ripartire e assegnare le risorse finanziarie.

4. Il piano, in sede di ripartizione delle risorse finanziarie, s'informa agli indicatori di fabbisogno, determinati dalla Giunta provinciale con riferimento alle indicazioni provenienti dai tavoli territoriali e ai parametri oggettivi previsti dall'articolo 7, comma 2.

5. Il piano si articola in macro-aree corrispondenti al territorio delle comunità di valle.

#### Art. 11

##### *Modalità attuative del piano provinciale per le politiche sociali*

1. Per attuare gli obiettivi stabiliti dal piano provinciale per le politiche sociali la Provincia determina:

- a) le modalità per l'accertamento degli stati di bisogno dei beneficiari, in base ai criteri previsti dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, ferma restando la salvaguardia dei bisogni minimi.
- b) le modalità e i criteri per l'erogazione degli interventi di aiuto e sostegno alla persona e al nucleo familiare, con particolare riferimento alla misura e alla durata degli interventi di assistenza economica.

#### Art. 12

##### *Attività di coordinamento e assistenza tecnica*

1. In attuazione del piano provinciale per le politiche sociali la Provincia cura:

- a) la progettazione e la gestione di attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori pubblici dei servizi socio-assistenziali;
- b) il coordinamento delle azioni di verifica dello stato dei servizi e della qualità degli interventi, come stabilito dall'articolo 18;
- c) i rapporti con la Provincia autonoma di Bolzano, con le altre regioni e con lo Stato;
- d) l'assistenza tecnica alle comunità di valle per l'attuazione del piano provinciale per le politiche sociali.

#### Art. 13

##### *Efficienza dei servizi e coordinamento dei soggetti*

1. Per perseguire le finalità di questa legge i soggetti pubblici e privati che partecipano al sistema d'interventi socio-assistenziali e alla realizzazione dei relativi programmi ricercano e individuano le forme e le strategie d'intervento più efficienti ed efficaci rispetto all'ambito dell'intervento e ai relativi bisogni. Allo stesso scopo le politiche socio-assistenziali sono improntate al principio del coordinamento tra i soggetti operanti nella realizzazione degli interventi, che promuovono strumenti di coordinamento o concertazione.

## Capo IV Servizi

### Art. 14 *Erogazione dei servizi*

1. I beneficiari indicati nell'articolo 3 possono avvalersi dei servizi prestati dai seguenti soggetti:

- a) servizi socio-assistenziali dell'ente pubblico;
- b) soggetti accreditati;
- c) liberi professionisti e prestatori d'opera.

2. L'erogazione dei servizi socio-assistenziali è gestita dalle comunità di valle, in stretta collaborazione e previo obbligatorio parere dei tavoli territoriali. Le comunità intervengono:

- a) se possibile e se di maggior efficacia per i beneficiari, attraverso il buono di servizio, direttamente usufruibile da parte del beneficiario;
- b) in tutti gli altri casi attraverso l'affidamento in gestione del servizio agli enti accreditati, con le modalità stabilite dall'articolo 17, comma 2.

### Art. 15 *Buono di servizio*

1. Il buono di servizio o di sostegno è uno strumento con finalità di sostegno economico erogato direttamente al singolo beneficiario in proporzione al suo reddito e al tipo di prestazione a cui deve accedere, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione. La comunità di valle stabilisce i settori nei quali è possibile intervenire attraverso il buono, che è liberamente spendibile su tutto il territorio provinciale senza alcuna distinzione tra ente pubblico, organizzazioni o operatori individuali, purché accreditati.

2. Il buono di servizio o di sostegno può essere erogato anche direttamente ai familiari che prestano assistenza diretta a un congiunto in condizioni di necessità. Il regolamento d'esecuzione stabilisce le modalità con cui i beneficiari possono usufruire del buono di servizio.

### Art. 16 *Soggetti accreditati*

1. I soggetti erogatori dei servizi, per accedere alla contrattazione con la comunità di valle, devono essere accreditati.

2. Il regolamento d'esecuzione stabilisce i requisiti minimi per l'accreditamento. Il regolamento si limita a prevedere la sussistenza dei requisiti indispensabili ed essenziali, ai sensi della norme vigenti, nelle aree di attività dei soggetti che fanno richiesta di accreditamento.

3. I nuovi soggetti erogatori dei servizi possono chiedere l'accreditamento provvisorio pur non essendo in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal regolamento d'esecuzione.

4. Al termine di ogni anno solare la Provincia verifica la sussistenza dei requisiti necessari all'accreditamento. Se riscontra un difetto nei requisiti revoca l'accreditamento per il periodo di un anno. Alla scadenza dell'anno il soggetto erogatore dei servizi può chiedere nuovamente l'accreditamento provvisorio.

5. I soggetti accreditati e in regime di accreditamento provvisorio effettuano un'attività di monitoraggio secondo le linee guida previste dall'articolo 20, comma 2, lettera a).

#### Art. 17

##### *Modalità di scelta del contraente*

1. Le singole comunità di valle, d'intesa con i rispettivi tavoli territoriali, stabiliscono le modalità concorsuali e contrattuali con cui assegnano la gestione dei servizi socio-assistenziali ai soggetti accreditati. Nella valutazione sulla priorità di assegnazione ai soggetti si tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a) capacità di coinvolgere le strutture e le formazioni sociali che sono espressione della comunità;
- b) capacità di predisporre programmi d'intervento individuali, concordati con gli utenti;
- c) coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
- d) attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto dei beneficiari, dove questo è possibile;
- e) capacità di valorizzare il volontariato per raggiungere gli obiettivi del servizio;
- f) economicità dell'offerta, fermo restando che i parametri per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa non sono necessariamente di natura economica ma tengono in considerazione anche i fattori che incidono sul valore di un'offerta, indipendentemente dal vantaggio che l'amministrazione ne trae;
- g) esito positivo della valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 18, tenendo in considerazione gli ultimi tre anni solari.

2. L'erogazione dei servizi socio-assistenziali è assegnata agli enti accreditati con le seguenti modalità contrattuali, scelte di volta in volta in base a un criterio di opportunità ed efficienza per lo svolgimento del servizio e la sua fruizione:

- a) forme di scelta del contraente previste dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento);
- b) modalità contrattuali alternative a quelle esistenti, disciplinate dal regolamento di esecuzione, che permettano di valorizzare le risorse locali e la collaborazione tra organizzazioni di servizi ed enti locali.

3. La quota di risorse per beneficiario è stabilita annualmente in modo inversamente proporzionale alla situazione economica del beneficiario, determinata in base ai criteri stabiliti dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

#### Capo V

##### *Valutazione*

#### Art. 18

##### *Obiettivi della valutazione*

1. La Provincia, attraverso il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 19, valuta annualmente gli interventi effettuati dai soggetti erogatori a cui è stata affidata la gestione dei servizi socio-assistenziali al fine di:

- a) verificare l'impatto dei servizi socio-assistenziali erogati, inteso sia come efficacia in termini di risposta al bisogno espresso dal beneficiario del servizio, sia come ricaduta

sul territorio e sulla collettività, sia come efficienza dell'intervento espresso dal rapporto costi benefici.

- b) rideterminare i finanziamenti dei soggetti erogatori dei servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), e dell'articolo 20, comma 2, lettera b).
- c) privilegiare nella scelta del contraente, come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera g), i soggetti che hanno ottenuto una valutazione positiva;
- d) ridefinire e riqualificare con il soggetto erogatore le modalità di erogazione del servizio, se questo è necessario ai fini di una maggior efficacia e efficienza, in relazione alla soddisfazione dei beneficiari diretti e indiretti;
- e) sostituire il soggetto erogatore qualora dalle valutazioni emerga una reiterata insoddisfazione dei bisogni espressi dai beneficiari.

## Art. 19

### *Il nucleo di valutazione*

1 Il nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

- a) tre esperti in materia di politiche socio-assistenziali di comprovata esperienza e competenza dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale e uno designato dal Consiglio delle autonomie;
- b) due esperti in valutazione delle politiche sociali provenienti dal mondo accademico;
- c) due esperti con esperienza diretta, almeno decennale, nella gestione e valutazione dei servizi alla persona di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il nucleo di valutazione elegge al proprio interno il presidente.

3. Il nucleo di valutazione si avvale delle risorse umane e strumentali del servizio competente in materia di politiche sociali, anche al fine di perseguire i compiti di cui all'articolo 20. Il segretario del nucleo di valutazione è individuato nell'ambito del personale assegnato al servizio.

4. I componenti del nucleo di valutazione restano in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina e percepiscono i compensi stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge.

5. Qualora la designazione prevista dalla lettera a) del comma 1 non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta la Giunta provinciale provvede ugualmente alla nomina del nucleo di valutazione prescindendone, ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

6. Il componente del nucleo di valutazione nominato su designazione che non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decade ed è sostituito per il rimanente periodo di durata in carica del nucleo.

7. Il nucleo di valutazione è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica.

8. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

9. Il nucleo di valutazione delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

10. In relazione agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del nucleo di valutazione e di eventuali gruppi di lavoro, senza diritto di voto, esperti, funzionari della Provincia, rappresentanti di soggetti pubblici o privati e delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore delle politiche sociali, organizzazioni sindacali.

11. Il nucleo di valutazione è dotato di adeguate risorse finanziarie ai fini dell'attuazione della propria attività.

Art. 20

*Compiti del nucleo di valutazione*

1. Il nucleo di valutazione ha il compito di:

- a) elaborare la proposta di piano provinciale per le politiche sociali, per il comitato di codecisione, sulla base dei piani territoriali predisposti dai tavoli territoriali che il comitato di codecisione trasmette al nucleo di valutazione come stabilito dall'articolo 7, comma 1.
- b) effettuare la valutazione del sistema delle politiche sociali;
- c) fornire ai tavoli territoriali le linee guida metodologiche per la predisposizione dei piani territoriali.

2. Ai fini della valutazione del sistema delle politiche sociali al nucleo spettano i seguenti compiti:

- a) proporre al comitato di codecisione le linee guida sulle modalità di monitoraggio da parte dei soggetti erogatori;
- b) valutare le attività dei soggetti erogatori dei servizi sulla base degli obiettivi e dei principi stabiliti dall'articolo 22;
- c) predisporre una valutazione sistemica triennale, ai fini della predisposizione dei piani territoriali di cui all'articolo 5 e del piano provinciale di cui all'articolo 10.
- d) fornire consulenza ai tavoli territoriali, a richiesta, per la predisposizione dei piani territoriali;
- e) comunicare i risultati della valutazione ai soggetti indicati nell'articolo 24, per informare i soggetti erogatori e consentire loro di migliorare o riqualificare il servizio, a maggior soddisfazione dei beneficiari.

Art. 21

*Linee guida metodologiche della valutazione*

1. Ai fini dell'attività di valutazione dei soggetti erogatori il nucleo di valutazione analizza e verifica prioritariamente la qualità dei servizi erogati.

2. Nell'attività di valutazione il nucleo tiene presenti e pondera con la necessaria flessibilità la variabilità e le relative peculiarità dei contesti e delle realtà in cui operano i servizi valutati, nonché le concrete attività in cui essi si esplicano.

3. Nell'attività di valutazione il nucleo tiene conto del grado di coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e privati presenti sul territorio di riferimento.

4. Se possibile l'attività di valutazione dei servizi da parte del nucleo coinvolge, secondo le modalità di volta in volta più opportune, i fruitori del servizio e i suoi beneficiari.

Art. 22

*Parametri della valutazione*

1. Nel processo di valutazione dei servizi il nucleo di valutazione si informa ai seguenti parametri:

- a) verifica dell'impatto dei servizi socio-assistenziali erogati, inteso sia come efficacia in termini di risposta al bisogno espresso dal beneficiario del servizio, sia come ricaduta sul territorio e sulla collettività, sia come efficienza dell'intervento espresso dal rapporto costi-benefici.
- b) efficacia sociale dei risultati ottenuti, sulla base dei parametri qualitativi indicati nell'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);
- c) perseguimento dei fini di responsabilità sociale;

d) flessibilità nell'adeguare gli interventi ai bisogni in evoluzione.

#### Art. 23

##### *Soggetti e strumenti di valutazione*

1. Il nucleo di valutazione, ai fini della propria attività, raccoglie gli elementi necessari al processo valutativo dai seguenti soggetti:

- a) i soggetti erogatori attraverso l'autovalutazione;
- b) i portatori d'interesse, in particolar modo gli utenti;
- c) le comunità di valle;
- d) la Provincia;

2. Ai fini della valutazione vengono considerate, se esistenti, i certificati di valutazione della qualità dei servizi rilasciati da società riconosciute, in base a standard internazionali.

3. Il nucleo di valutazione, ai fini della sua attività, utilizza una strumentazione adeguata e semplificata, in grado di cogliere la specificità dei servizi offerti.

4. Il nucleo di valutazione adotta adeguati strumenti che ritiene opportuni ai fini di un'efficiente valutazione, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3.

#### Art. 24

##### *Diffusione dei risultati*

1. Il nucleo di valutazione comunica a tutti gli attori del sistema delle politiche sociali i risultati della valutazione sistemica prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera c).

2. Il nucleo di valutazione comunica i risultati della valutazione prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera b), al singolo soggetto erogatore del servizio, al comitato di codecisione e al servizio provinciale competente in materia di politiche socio-assistenziali.

3. Sulla base dei risultati della valutazione sistemica, il nucleo di valutazione predispone ogni tre anni un rapporto sulla situazione dei servizi socio-assistenziali della provincia autonoma di Trento.

#### Capo VI

##### *Disposizioni finali*

#### Art. 25

##### *Regolamento d'esecuzione*

1. La Giunta provinciale approva il regolamento d'esecuzione di questa legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore. Il regolamento è sottoposto al preventivo parere della commissione consiliare competente.

#### Art. 26

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 31 ottobre 1983 n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione);
- b) legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari);

- c) legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), tranne l'articolo 47;
- d) articolo 25 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- e) articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- f) articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;
- g) lettera j) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
- h) articolo 46 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
- i) articolo 19 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
- j) legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), tranne l'articolo 21;
- k) articoli 48 e 52 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- l) articoli 85 e 86 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- m) legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), tranne gli articoli 14 e 21;
- n) articoli 2 e 3 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;
- o) comma 10 dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- p) articolo 54 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

#### Art. 27

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con le somme già stanziata in bilancio per la copertura degli oneri derivanti dalle leggi provinciali abrogate dall'articolo 26.

2. Tali somme costituiscono un apposito fondo nel bilancio annuale della provincia, denominato "Fondo provinciale per le politiche sociali".